



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: LAGHI OMAR

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 17 del 07/04/2022

OGGETTO:	Addizionale Comunale all'IRPEF: approvazione aliquote per l'anno 2022
-----------------	------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 360/98, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), conferendo ai comuni la potestà di disporre, attraverso regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale medesima;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011 come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.";

Richiamata la precedente deliberazione C.C. n. 7 del 16/02/2007 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e, in particolare, l'art. 2 "Aliquota";

Richiamata la precedente deliberazione C.C. n. 39 del 28/05/2015, successivamente rettificata con deliberazione C.C. n. 54 del 28/07/2015, con la quale si stabiliva, al fine di ridurre il prelievo fiscale dei soggetti appartenenti alle classi di reddito medio-basse, di rideterminare, secondo criteri di progressività, il sistema di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, stabilendo diverse aliquote, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, come di seguito illustrato:

1. 0,55% fino a 15.000 euro;
2. 0,60 % oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
3. 0,70% oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
4. 0,79% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
5. 0,80% oltre 75.000 euro

Visto l'art. 2 del Decreto del 30/03/2016, approvato dal Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno – quarto correttivo dell'armonizzazione contabile – in base al quale "*in ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale*";

Richiamato l'art. 1 comma 2 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che rimodula gli scaglioni di reddito imponibile previsti dall'IRPEF in quattro scaglioni e il comunicato del Ministero delle Finanze del 17/02/2022 che prevede: "*I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1.*"

Considerato che questa Amministrazione intende rimodulare, con effetto dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 le seguenti aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, differenziate ed articolate secondo i quattro scaglioni di reddito previsti ai fini dell'IRPEF:

- 0,70% fino a 15.000 euro;
- 0,75 % oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 0,78% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 0,80% oltre 50.000 euro

Ritenuto altresì di individuare una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 8.500,00;

Dato atto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF, nella previsione d'entrata del Bilancio 2022/2024 subisce, a seguito dell'applicazione delle aliquote sopra indicate, un aumento stimato in euro 230.000, secondo le vigenti disposizioni normative e sulla base dei dati dei redditi imponibili messi a disposizione dal MEF tramite il simulatore fiscale del portale del federalismo, come previsto dall'art. 2 del citato DM 30/03/2016;

Evidenziato che il maggior gettito derivante dalla rimodulazione di cui sopra verrà iscritto fra le poste di entrata nella variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 iscritta all'o.d.g. Della seduta di Consiglio Comunale odierna;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 che dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Considerato che:

- l'art. 151 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto del Ministero dell'interno dal 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 al 31 marzo 2022;
- la legge 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 ha prorogato tale termine al 31 maggio 2022;

Visto il disposto dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, a mente del quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che è stata altresì convocata la “1^a Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive” con lettera prot. n. 4202 del 04/04/2022, in data 21/04/2022;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare, con effetto dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, per quanto espresso in narrativa, le seguenti aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, differenziate ed articolate secondo i quattro scaglioni di reddito previsti ai fini dell'IRPEF, modificando l'art. 2 del vigente Regolamento di cui in premessa:
 - 0,70% fino a 15.000 euro;
 - 0,75 % oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
 - 0,78% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
 - 0,80% oltre 50.000 euro;
- 2) di individuare, sempre con effetto dall'anno 2022, una soglia di esenzione per redditi fino a 8.500 euro;
- 3) di dare atto che l'aumento di gettito stimato in euro 230.000, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale, verrà iscritto fra le poste di entrata nella variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 iscritta all'o.d.g. della seduta di Consiglio Comunale odierna;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione verrà inviata, entro il termine di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale del federalismo fiscale;
- 5) ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: Addizionale Comunale all'IRPEF: approvazione aliquote per l'anno 2022

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 07/04/2022

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
LAGHI OMAR



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Addizionale Comunale all'IRPEF: approvazione aliquote per l'anno 2022

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi

Russi, 07/04/2022